

 SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA	Scheda Informativa Sintetica	SI-01-2025
	FORMAZIONE DEI LAVORATORI (D.Lgs. 81/2008 - Art. 37 e Accordo 221/CSR)	Rev.1.0 - 17/03/2025
UNI EN ISO 9001		Pag. 1 di 2

Ad oltre 13 anni dall’emanazione degli Accordi della Conferenza Stato-Regioni sulla Formazione dei Lavoratori, riteniamo utile fornire una risposta definitiva ad alcune domande che frequentemente affrontiamo nel supportare i nostri Clienti.

Per una maggiore semplicità di lettura, gli Accordi saranno citati solo per estremi, li riportiamo per esteso nella sezione “Riferimenti normativi”.

Attestati Formazione pregressa:

Il Datore di Lavoro è obbligato a possedere l’Attestato di Formazione di un Lavoratore già in forza all’impresa alla data di entrata in vigore (11/01/2012) dell’Accordo 221/CSR?

Premesso che ci stiamo riferendo a Lavoratori che **abbiano ricevuto una qualunque formazione**, e che l’Accordo 221/CSR è entrato in vigore il 11/01/2012 la risposta è:

“No, il Datore di Lavoro non è obbligato al possesso di un Attestato di Formazione”, in quanto:

- 1) Precedentemente all’entrata in vigore dell’Accordo 221/CSR (11/01/2012) non era previsto formalmente il rilascio di alcun attestato relativo alla Formazione dei Lavoratori;
- 2) l’Accordo 153/CSR (Linee applicative Accordo 221/CSR) prevede esplicitamente che il Datore di Lavoro compri *“con idonea documentazione e/o attraverso qualsiasi mezzo idoneo allo scopo”* l’avvenuto svolgimento dell’attività formativa e la coerenza della medesima rispetto alla normativa previgente l’Accordo 221/CSR.

Pertanto **qualunque documentazione** – diversa da un attestato – che riporti almeno:

- data di effettuazione;
- firma del docente;
- firma dei partecipanti;
- argomenti trattati;

è idonea a comprovare l’avvenuta formazione.

Tale formazione sostituisce (è equipollente) la Formazione Generale e Specifica prevista dall’Accordo 221/CSR. Il Lavoratore dovrà solamente aggiornare la propria Formazione in base a quanto indicato dal citato Accordo.

Durata della Formazione pregressa:

Esiste una durata minima della Formazione erogata prima del 11/01/2021 (c.d. Formazione pregressa)?

No, **non è prevista una durata minima** della “Formazione pregressa” in quanto l’Accordo 153/CSR indica esplicitamente che tale formazione *“potrà legittimamente far riferimento a durata dei corsi diversa ed inferiore”* a quella prevista dall’Accordo 221/CSR.

Decorrenza del quinquennio formativo:

Come si calcola il quinquennio di aggiornamento della formazione dei Lavoratori?

La decorrenza del quinquennio formativo dei Lavoratori è **calcolata in base alla data di svolgimento della Formazione iniziale**:

- 1) Lavoratori formati **prima del** 11/01/2012, cioè precedentemente all’entrata in vigore dell’Accordo 221/CSR
Per questi lavoratori **la decorrenza del quinquennio è sempre a partire dal 11 gennaio 2012**:
l’aggiornamento sarà quindi da effettuare nei quinquenni 11/01/2012→10/01/2017, 11/01/2017→10/01/2022, etc.
- 2) Lavoratori formati **a partire dal** 11/01/2012, cioè dalla data di entrata in vigore dell’Accordo 221/CSR
Per questi lavoratori **la decorrenza è quella dell’effettivo completamento del percorso formativo iniziale** (indicato nell’Attestato) **ad esempio, per un corso iniziale completato il 22/05/2020**:
l’aggiornamento sarà quindi da effettuare nei quinquenni 22/05/2020→21/05/2025, 22/05/2025→21/05/2030, etc.

 SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA	Scheda Informativa Sintetica	SI-01-2025
	FORMAZIONE DEI LAVORATORI (D.Lgs. 81/2008 - Art. 37 e Accordo 221/CSR)	Rev.1.0 - 17/03/2025
UNI EN ISO 9001		Pag. 2 di 2

Aggiornamento quinquennale della formazione:

Ci sono modalità specifiche ed obbligatorie per l'aggiornamento quinquennale della formazione?

L'Accordo 153/CSR chiarisce che l'obbligo di aggiornamento quinquennale della Formazione dei Lavoratori possa essere ottemperato:

- **in un'unica occasione** (es: un corso di 6 ore in un solo giorno) oppure
- **per mezzo di attività formative distribuite nell'arco temporale** (quinquennio) in modo che, complessivamente corrispondano ad almeno 6 ore.

Attenzione:

Un errore comune è quello di calcolare quinquenni successivi al primo, partendo dalla data di completamento dell'ultimo aggiornamento e non da quella di completamento della Formazione iniziale; un esempio pratico:

Corso iniziale completato il 10/03/2020 (il primo quinquennio di aggiornamento sarà: 11/03/2020→10/03/2025)

Caso A: Aggiornamento in unica soluzione corso di 6 ore in una qualunque giornata compresa nell'arco temporale 11/03/2020→10/03/2025 (es. il 17/05/2023)	in entrambi i casi: il successivo quinquennio partirà dal 11/03/2025 e terminerà il 10/03/2030 e non 17/05/2028 (Caso A) oppure 10/12/2029 (Caso B)
Caso B: Aggiornamento distribuito nel tempo ad esempio: 2 ore il 10/03/2022 + 2 ore il 15/06/2023 + 2 ore il 10/12/2024	

Riferimenti normativi:

Accordo 221/CSR del 21/12/2011 - "Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81" - Pubblicato in G.U il 11/01/2012;

Accordo 153/CSR del 25/07/2012 - "Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni" - Pubblicato in G.U. il 18/08/2012.